

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato correttamente il principio di non discriminazione ai fatti della causa; in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il marchio di cui si chiede la registrazione non possiede sufficiente capacità distintiva.

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha applicato correttamente il principio di non discriminazione ai fatti della causa; in subordine, violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che il marchio di cui si chiede la registrazione non possiede sufficiente capacità distintiva.

Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Milux/UAMI (CHEMOCONTROL)

(Causa T-285/10)

(2010/C 234/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Milux Holding S.A. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Bojs)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 aprile 2010, procedimento R 1444/2009-4;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CHEMOCONTROL» per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 44.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Unilever España e Unilever N.V./UAMI — «Med Trans» G. Poulias-S. Brakatselos (MED FRIGO S.A.)

(Causa T-287/10)

(2010/C 234/88)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unilever España e Unilever N. V. (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. C. Prat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: «Med Trans» G. Poulias-S. Brakatselos A.E. (Patra, Grecia)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 aprile 2010, procedimento R 1020/2009-2;

— chiedere alla divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di continuare ad esaminare le prove, valutando l'applicabilità degli artt. 8, n. 1, lett. b), 8, n. 4, e 8, n. 5, del regolamento sul marchio comunitario (RMC);